Fondo, a concorrenza dell'importo richiesto di Lit. 102.807.444.

Articolo 2

Di conseguenza, l'importo del contributo del Fondo sociale europeo a favore dello Stato membro richiedente viene stabilito in Lit. 102.807.444 (pari a circa 164.492 unità di conto).

Articolo 3

La presente decisione è destinata alla Repubblica italiana.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 1967.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 settembre 1967

relativa alla concessione di un contributo del Fondo sociale europeo a favore della Repubblica italiana per spese concernenti operazioni di riqualificazione effettuate dal «Ministero del lavoro e della previdenza sociale»

(Fascicolo FSE n. 6634)

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(67/668/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, e in particolare l'articolo 125,

Visto il regolamento n. 9 del Consiglio concernente il Fondo sociale europeo (1), modificato dal regolamento n. 47/63/CEE del Consiglio (2), e in particolare gli articoli 25 e 29,

Visto il regolamento n. 113/63/CEE della Commissione concernente le modalità di esame e di verifica delle richieste di contributo presentate al Fondo sociale europeo (3),

Vista la richiesta del 21 giugno 1966, presentata dalla Repubblica italiana ed intesa ad ottenere dal Fondo sociale europeo un contributo per spese relative ad operazioni di riqualificazione, per un importo di Lit. 392.371.804,

Visto il parere del Comitato del Fondo sociale europeo del 4 luglio 1967,

Considerando che, conformemente agli articoli 1 e 3 del regolamento n. 9, la richiesta in questione concerne operazioni di riqualificazione effettuate sotto la responsabilità ed a carico del «Ministero del lavoro e della previdenza sociale»;

Considerando che tale richiesta soddisfa alle condizioni previste dall'articolo 20 del regolamento n. 9; che riguarda operazioni terminate nel periodo 1° luglio — 31 dicembre 1964 incluso; che è stata validamente presentata nel termine stabilito dall'articolo 19 di detto regolamento;

Considerando che dall'esame della richiesta, nonché dalla verifica dei relativi elementi di fatto e dati contabili, risulta che le operazioni di riqualificazione di cui trattasi riguardano lavoratori disoccupati ai sensi dell'articolo 2 del regolamento n. 9 che soddisfano alle condizioni previste dall'articolo 4 del predetto regolamento; che tale richiesta risponde altresí alle altre condizioni prescritte dalla vigente regolamentazione ed in particolare dall'articolo 5 del regolamento n. 9;

Considerando, di conseguenza, che per le spese sostenute dal «Ministero del lavoro e della previdenza sociale» deve essere riconosciuto il

(1) GU n. 56 del 31. 8. 1960, pag. 1189/60.
(2) GU n. 86 del 10. 6. 1963, pag. 1605/63.
(3) GU n. 153 del 24. 10. 1963, pag. 2563/63.

diritto al contributo del Fondo, a concorrenza dell'importo richiesto di Lit. 392.371.804;

Considerando che il Comitato del Fondo sociale europeo, nel suo parere del 4 luglio 1967, è pervenuto a conclusioni identiche per i motivi summenzionati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La richiesta presentata dalla Repubblica italiana per la concessione di un contributo del Fondo sociale europeo per spese sostenute dal «Ministero del lavoro e della previdenza sociale», relativamente ad operazioni di riqualificazione terminate nel periodo 1° luglio — 31 dicembre 1964 incluso, è conforme alle disposizioni regolamentari che disciplinano il funzionamento del Fondo, a concorrenza dell'importo richiesto di Lit. 392.371.804.

Articolo 2

Di conseguenza, l'importo del contributo del Fondo sociale europeo a favore dello Stato membro richiedente viene stabilito in Lit. 392.371.804 (pari a circa 627.795 unità di conto).

Articolo 3

La presente decisione è destinata alla Repubblica italiana.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 1967.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 settembre 1967

relativa alla concessione di un contributo del Fondo sociale europeo a favore della Repubblica italiana per spese concernenti operazioni di riqualificazione effettuate dall'«Ente friulano di assistenza»

(Fascicolo FSE n. 6660)

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(67/669/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, e in particolare l'articolo 125,

Visto il regolamento n. 9 del Consiglio concernente il Fondo sociale europeo [1], modificato dal regolamento n. 47/63/CEE del Consiglio [2], e in particolare gli articoli 25 e 29,

Visto il regolamento n. 113/63/CEE della Commissione concernente le modalità di esame e di verifica delle richieste di contributo presentate al Fondo sociale europeo [3],

Vista la richiesta del 25 novembre 1966, presentata dalla Repubblica italiana ed intesa ad ottenere dal Fondo sociale europeo un contributo per spese relative ad operazioni di riqualificazione, per un importo di Lit. 679.800,

Vista la decisione della Commissione del 28 marzo 1963, relativa all'aggiornamento dell'elenco degli enti di diritto pubblico previsto dall'articolo 18 del regolamento n. 9 [4],

Visto il parere del Comitato del Fondo sociale europeo del 4 luglio 1967,

Considerando che, conformemente agli articoli 1 e 3 del regolamento n. 9, la richiesta in questione concerne operazioni di riqualificazione effettuate sotto la responsabilità ed a carico dell'«Ente friulano di assistenza», ente iscritto nel-

[1] GU n. 56 del 31. 8. 1960, pag. 1189/60.
[2] GU n. 86 del 10. 6. 1963, pag. 1605/63.
[3] GU n. 153 del 24. 10. 1963, pag. 2563/63.
[4] GU n. 63 del 20. 4. 1963, pag. 1342/63.